



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2561 di data 10 settembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

- **Pista da sci da discesa n. 10/8/4 denominata "VARIANTE BELLAVISTA", ubicata nella stazione sciistica della Palsa, in Comune di Brentonico;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori di sistemazione localizzata del tracciato sciistico.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2018, con la quale la società Brentonico Ski S.r.l., con sede in Brentonico, Piazza Polsa, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di sistemazione localizzata della pista da sci da discesa n. 10/8/4 denominata "VARIANTE BELLAVISTA", ubicata nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Mozzi, datati agosto 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la sistemazione localizzata della pista da sci denominata "Variante Bellavista" attraverso piccoli interventi di bonifica del fondo sciabile, attualmente fortemente sconnesso, allo scopo di migliorare la sicurezza, la fruizione e la gestione del tracciato sciistico in termini di innevamento. L'area di intervento si estende nel suo complesso tra circa quote 1490 e 1330 m.s.l.m., per una lunghezza di 600 m ed una larghezza di 30 m, circa. I lavori prevedono movimentazioni del terreno a "macchia di leopardo" al fine di eliminare i dossi e gli avvallamenti presenti lungo il tracciato tramite limitati interventi di scavo e riporto con altezze comprese tra circa i 30-60 cm e comunque contenuti entro il metro d'altezza, il ripristino finale delle superfici movimentate tramite la stesura del terreno vegetale preventivamente rimosso e la semina di adeguato miscuglio.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Brentonico Ski S.r.l. con sede in Brentonico, Piazza Polsa, 1, all'esecuzione dei lavori di sistemazione localizzata della pista da sci da discesa n. 10/8/4 denominata "VARIANTE BELLAVISTA", ubicata nella stazione sciistica della Polsa, in Comune di Brentonico, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - gi interventi di movimentazione del terreno dovranno essere eseguiti in modo localizzato e contenuti entro un metro di spessore;
 - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr